orte di Cassazione - conia non ufficia

Civile Sent. Sez. 5 Num. 13315 Anno 2017

Presidente: CAPPABIANCA AURELIO

Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

Data pubblicazione: 26/05/2017

SENTENZA

sul ricorso 21345-2010 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

2017

494

contro

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato
, con studio in

1/\

(avviso postale ex art. 135), giusta delega a margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 129/2009 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 24/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

2) udito per il ricorrente l'Avvocato

che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

1) udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott.), che ha concluso per

l'accoglimento senza rinvio del ricorso.

Fatti di causa

L'Agenzia delle entrate ricorre con tre motivi per l'annullamento della sentenza della C.T.R. della Campania, n. 129/52/2009 dep. il 24 giugno 2009, che su ricorso avverso avviso di accertamento (ex art. 38, commi 4,5,6, del d.P.R. n. 600/73), in riforma della sentenza di primo grado ha ritenuto ammissibile il ricorso del contribuente, in quanto tempestivo; decaduto l'Ufficio dal potere di accertamento dei redditi per l'anno 1999, avendo notificato l'avviso di accertamento oltre il termine di cui all'art. 43 comma 1 d.P.R. 600/73, con assorbimento di ogni altra eccezione e domanda.

resiste con controricorso, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Deposita due avvisi di ricevimento di atti spediti con raccomandata.

Ragioni della decisione

- Preliminarmente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la parte in cui è stato proposto (anche) per il Ministero dell'economia e delle finanze. All'epoca della relativa notifica (02/09/2010) erano, già da tempo, in vigore le Agenzie delle Entrate, cui va riconosciuta la legittimazione esclusiva.
- 2. Col terzo motivo, che va esaminato prioritariamente per ragioni logiche, si deduce violazione di legge (art. 140 c.p.c.), nella parte in cui la C.T.R. ha ritenuto invalida la notifica effettuata ex art. 140 c.p.c., per momentanea irreperibilità del destinatario, in data 30.11.2006, "per omessa sottoscrizione da parte del

ricorrente dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui si dà notizia dell'avvenuto deposito presso il Comune".

Il motivo, concluso da idoneo quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., è fondato e va accolto.

La notifica dell'avviso di accertamento (anno 1999) è stato effettuato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., come attestato dal messo notificatore, "per domicilio chiuso, irreperibilità dello stesso e non avendo reperito persone legittimate alla ricezione degli atti, spedendo raccomandata".

L'Agenzia delle entrate ha depositato copia conforme all'originale relata della della notifica della raccomandata di avvenuto deposito spedita dal Comune - «con stampigliato sul frontespizio la frase "al mittente, non ritirato» - inviata allo stesso indirizzo ove era stata effettuata la notifica dell'accertamento. Tale ultimo adempimento ha il solo scopo di dare la notizia del deposito dell'atto presso il Comune, senza che sia necessaria - come invece ritenuto dalla C.T.R.- la sottoscrizione del ricevente, che può omettere di ritirare anche la seconda raccomandata, senza che ciò infici la validità del detto procedimento notificatorio. La produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario abbia dato notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui al suddetto articolo costituisce infatti prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio (Cass. n. 21132 del 02/10/2009).

La giurisprudenza di questa Corte ha sul punto statuito che in tema di accertamento tributario, ove la notifica 4

richieda l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, la fase essenziale di tale adempimento è costituita dalla spedizione, mentre l'annotazione del compimento dell'attività ha il solo scopo di fornire la prova dell'avvenuta spedizione (da ultimo Cass. n. 19526 del 30/09/2016).

La C.T.R. ha dunque errato nel ritenere tardiva la notifica dell'accertamento facendo riferimento alla data ha avuto conoscenza dell'atto in cui il _ (28/11/2007) e non, correttamente, alla data di spedizione dello stesso (30.11.2006). In tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, infatti, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria (ex multis Cass. n. 22320 del 21/10/2014) Non sussiste, in conseguenza di ciò, la decadenza dell'azione accertativa dell'Amministrazione finanziaria, che, nei termini di cui all'art. 43, primo comma d.P.R. 600/73, trattandosi di rettifica della dichiarazione anno ha notificato per i redditi 1999, anno 2000 30.11.2006), tempestivamente (in data impositivo di cui al presente giudizio. Si applica alla fattispecie, infatti, la proroga di due anni (di cui all'art. 10, comma 1 I. 289/2002, trattandosi di contribuente che non si è avvalso delle disposizioni agevolative ivi previste agli artt. 7 e 9) per il cui termine di decadenza dell'azione accertativa scadeva il 31 dicembre 2006.

- 3. L'accoglimento del superiore motivo determina l'assorbimento dei restanti: del primo motivo, col quale si deduce violazione di legge (art. 39 d.lgs. 546/92), per non avere la C.T.R. sospeso il giudizio in attesa della decisione del giudice penale sulla veridicità dei documenti comprovanti la notifica dell'avviso accertamento; del secondo motivo, col quale si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, in relazione alla nullità della pregressa notifica, che influisce anche sulla decadenza dell'Amministrazione dal potere di emettere l'atto.
- 4. In conclusione, in accoglimento del terzo motivo del ricorso, dichiarati assorbiti i restanti, la sentenza va cassata con rinvio alla C.T.R. della Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo del ricorso; dichiara assorbiti il primo e secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione.

Roma, 08/02/2017

Il Consigliere estensore

Il Presidente